

12

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA di AREZZO

Ill.mo Dott. Silvano Anania,  
Sostituto Procuratore

M e m o r i a

in difesa dei Sigg. Petrone Silvio e Addonzio Giovanna,  
imputati del reato di cui agli artt. 582, 583, 56 c.p.  
(PROC. PEN. n. 980/87 A)

- A) Quanto alla Sig.ra Addonzio Giovanna, essa - a prescindere dalle proprie convinzioni religiose - è rimasta del tutto estranea alla vicenda in questione. Infatti la bambina fu trasportata all'Ospedale Pediatrico dalla Casa di Cura "Poggio al Sole", dove era ricoverata la madre, alla quale fu detto che non sussistevano ragioni di preoccupazione, essendo la bambina del gruppo A positivo (con incompatibilità tra i genitori non per gruppi sanguigni ma soltanto per sottogruppi), e che la piccola sarebbe stata sottoposta alla fototerapia e alla somministrazione di liquidi per fleboclisi. Sicché ella non fu mai interpellata circa la trasfusione del sangue sulla bambina, né al momento del trasporto della stessa all'ospedale, né successivamente, e quindi non ebbe modo di esprimere alcuna volontà, né positiva né negativa, in merito. L'interpellato fu soltanto il marito, il Sig. Petrone Silvio, il cui comportamento deve essere valutato alla luce delle seguenti premesse.

B) Per impostare e risolvere correttamente, sotto il profilo giuridico, il problema - di sempre più frequente verifica - dell'emotrasfusione sui figli minori di genitori appartenenti alla fede religiosa dei Testimoni di Geova, occorre tenere presente: 1) che si è in presenza di un *conflitto* tra due beni fondamentali, entrambi costituzionalmente tutelati: la *libertà di coscienza* (art. 19 Cost.) e la *salvaguardia della salute del figlio minore* (artt. 30 Cost., 147 c.c.); 2) che, come per ogni conflitto tra beni di pari rilievo costituzionale, anche il presente conflitto va, notoriamente, risolto non in termini di soccombenza totale di un bene rispetto all'altro, ma in termini di *contemperamento*, di conciliazione.

Secondo, fra l'altro, una consolidata prassi tale contemperamento avviene nei seguenti termini:

a) il *ricorso a terapie alternative* allorché l'emotrasfusione non sia rigorosamente necessaria; le quali, a seconda del tipo di malattia, possono consistere in surrogati di sangue di origine sintetica, in *autotrasfusioni*, in trapianti di midollo osseo nella *talassemia*, in nuove tecniche che consentono operazioni chirurgiche senza trasfusioni. Oppure, come nel caso di specie, nella *fototerapia* e somministrazione di determinati farmaci omeopatici. Ed il ricorso alle terapie sostitutive idonee viene richiesto dai Testimoni di Geova sia per ragioni religiose, sia per ragioni sanitarie, data anche qui la coincidenza tra precetto religioso e regola sanitaria. Eloquenti statistiche, specie americane, stanno a dimostrare sia i rilevanti rischi connessi alla trasfusione (epatiti, Aids, incompatibilità, ecc.); sia i grandi abusi, specie nel nostro paese, che di esse vengono sconsideratamente fatti; sia che il rischio di non poche opera-

zioni chirurgiche senza trasfusioni non è maggiore rispetto a quei pazienti che accettano le trasfusioni;

- b) la mancanza di collaborazione attiva, ma anche la *non opposizione* alle trasfusioni ordinate dall'autorità giudiziaria competente. E per comprendere questo atteggiamento dei Testimoni di Geova va ricordato che essi sono rigorosamente osservanti del *precetto biblico della doppia autorità*, in base alla quale danno "a Cesare quel che è di Cesare" (es.: essi sono i più fedeli contribuenti, pagando le imposte fino al centesimo!). Sicché, anche in nome del fondamentale precetto della non violenza, i Testimoni di Geova non si oppongono al provvedimento con cui l'autorità statale per legge competente (il magistrato) ordina l'emotrasfusione sul figlio minore, restando essi in questo caso immuni da peccato, essendo il divieto biblico della trasfusione violato non da loro ma da chi impone la trasfusione.

Questo particolare atteggiamento consente ai Testimoni di restare fedeli al loro credo religioso, senza che dall'altro derivino pericoli o eventi lesivi per i minori, che restano così affidati alla tutela dell'autorità statale che provvederà in loro vece. Sicché la consapevolezza da parte dei genitori dell'intervento sostitutivo del magistrato, se previamente informato (come nel caso di specie), crea nei medesimi l'aspettativa, per così dire, che questi provvederà in loro vece, e quindi un concreto *affidamento* sull'altrui intervento, che esclude quanto meno la colpevolezza dei medesimi, cioè la coscienza e volontà di un qualsiasi evento infausto a danno del minore.

Tanto più se - come è stato autorevolmente affermato (Crisafulli, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in "Diritto e società", 1982, 566) - l'inidoneità dei

Testimoni di Geova a far fronte all'obbligo di curare i figli minori mediante le emotrasfusioni è da ricondurre a quella *incapacità* (da intendersi *lato sensu*, come anche incapacità di fatto: per ragioni economiche, di salute, morali, religiose, ecc.), di cui all'art. 30 Cost., il quale appunto dispone che "Nei casi di incapacità dei genitori, la *legge* provvede a che siano assolti i loro compiti" (v. artt. 330 e 333 c.c.). E senza dimenticare, altresì, che l'art. 24 n. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, reso esecutivo nell'ord. italiano, sancisce che "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la *religione*, l'origine nazionale e sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle *misure protettive* che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato".

Ed in verità, tutte le volte che i Testimoni di Geova si sono comportati nei termini suddetti non sono mai sorti problemi giuridici e tanto meno penali, essendo si comunque provveduto alla terapia del figlio minore, senza collaborazione ma anche senza opposizione degli stessi. L'unica sanzione giuridica a tale non collaborazione è costituita dalla decadenza della potestà sui figli, transitoria e limitata alla emotrasfusione, ex art. 330 c.c. o, più correttamente, dalla adozione da parte del giudice dei provvedimenti convenienti in vece dei genitori, ex art. 333 c.c.

- C) Nel caso di specie è puntualmente accaduto quanto sopra premesso, essendosi il sig. Petrone mai opposto alla terapia della bambina e nemmeno a quella trasfusionale. Invero, non fece opposizione alla terapia della bambina né inizialmente né successivamente, perché i Testimoni

di Geova amano i loro figli non certamente meno degli altri genitori e non agiscono certamente con "animo infanticida". Non vi fu opposizione iniziale perché, quando dal medico gli fu detto che si doveva procedere alla emotrasfusione, egli suggerì che si procedesse invece, sia per ragioni religiose sia per ragioni sanitarie, alle *terapie alternative* della lampada e dei farmaci omeopatici R 7 (che egli aveva già acquistato presso la Farmacia comunale), ben sapendo che tali ~~terapie~~ <sup>terapie</sup> erano stati più volte usati, anche da un noto professore di Perugia, e pure ad Arezzo, con esito del tutto positivo anche in casi di incompatibilità *ben peggiori* (sul figlio fra l'altro di un loro conoscente, il sig. Billi Primo). Come la moderna scienza medica rileva (v. Bottiglioni, *Attualità ginecologica ostetrica e medicina perinatale*, vol. III, p. 709), "All'intervento ex sanguinotrasfusionale rimane l'onore di un'epoca eroica della neonatologia: attualmente con l'avvento della profilassi anti-D e della fototerapia, la necessità di ricorrervi si è ridotta *enormemente*".

Ed anche nel caso di specie avrebbero potuto essere utilmente usati.

A questo proposito va ricordato che già il *sabato* 4 luglio la signora Petrone, avendo notato macchioline gialle sul corpo della bambina, chiese ragguagli al medico di turno, ricevendo risposte tranquillizzanti. E, avendo visto che i segni persistevano, la stessa cosa fece la domenica ricevendo analoga risposta. E soltanto il lunedì 6 luglio - complice il fine settimana - fu disposto il prelievo e relativo esame del sangue, e fu deciso il ricovero presso l'Ospedale pediatrico, pur dandosi alla madre assicurazione che non vi erano ragioni di urgenza e di preoccupazione, dato il tipo di incompatibilità, e che sarebbe bastata la terapia della lampada e della flebo.

Dagli esami effettuati presso tale ospedale alle 11.30 risultò che i valori dell'ittero erano saliti a 17,6. E soltanto verso le 17.45, quando il padre, uscito dal lavoro, si recò all'ospedale, tali valori erano ulteriormente saliti a 20.

Premesso che, se non andiamo errati, pericolo di danni insorgono solo quando il tasso della bilirubina supera i 20-22 mg/dl, quanto sopra riferito sta a dimostrare che vi era stato uno spazio di *circa tre giorni* per sperimentare le terapie alternative e che se queste fossero state tempestivamente praticate già presso la Casa di cura Poggio del Sole o, comunque, già al mattino o nel primo pomeriggio presso l'ospedale pediatrico, i valori non sarebbero saliti al punto tale da giustificare, secondo i medici, il ricorso alle ore 22 alla emotrasfusione. Così come avrebbero potuto essere ancora tentate prima delle ore 22, visto che la trasfusione avvenne solo a quell'ora.

Ma anche volendo prescindere da queste considerazioni, sta di fatto che quando il padre suggerì il ricorso alla terapia alternativa, il medico troncò subito il discorso e sbrigativamente disse che i casi del genere venivano sempre risolti con l'autorizzazione del magistrato, che egli avrebbe subito chiesta telefonicamente, e senza alcuna conseguenza giuridica per il genitore. Col che non lasciò al Petrone tempo per un più approfondito scambio di idee, per una sua più completa espressione del proprio pensiero e per un consulto telefonico coi propri correligionari.

E come non vi fu opposizione iniziale alla cura della bambina, così non vi fu neppure *opposizione successiva* all'emotrasfusione. Infatti, quando il Petrone fu informato che era stata chiesta e ottenuta l'autorizzazione del magistrato alla trasfusione, egli si limitò a dire

che, non essendo state tentate le terapie alternative, riteneva l'ospedale responsabile di eventuali postumi trasfusionali. E di fronte all'invito del medico di trasportare altrove la bambina per le terapie alternative, il Petrone non procedette in questo senso (come poteva essere suo diritto), ma accettò la decisione del magistrato.

In conclusione, dall'obiettivo esame dei fatti risulta che da parte del Petrone non vi fu *opposizione alcuna* alla cura della bambina, bensì: a) una *espressa preferenza iniziale* per la terapia alternativa, come era suo preciso diritto proporre e suggerire, quale ne fosse il movente, religioso o sanitario; b) l'*accettazione* poi del provvedimento del giudice, secondo il principio della doppia autorità.

- D) Pertanto, il tentativo di lesioni dolose non è configurabile:
- a) né sotto il *profilo oggettivo*, perché non vi fu opposizione alcuna alle cure e nemmeno alla emotrasfusione, autorizzata dal magistrato, e perché non si è, comunque, creato quel *concreto pericolo di lesione*, in cui deve, notoriamente, concretizzarsi il tentativo per essere "idoneo" e quindi punibile, in quanto la bambina si trovava già nell'ambito della struttura sanitaria e il padre già sapeva, *ex ante*, perché previamente informato dal medico, che la trasfusione sarebbe stata praticata su provvedimento del magistrato. Sicché nessun rischio ha corso, in realtà, la bambina;
  - b) né, comunque, sotto il *profilo soggettivo*, poiché il tentativo esige il *dolo di consumazione*, cioè la coscienza e volontà di arrecare lesioni alla bambina, che nel Petrone era totalmente assente. Ciò perché

egli *fermamente* voleva che la figlia fosse curata, anche se con terapie alternative, sia perché egli era fermamente convinto che tali terapie fossero adeguate e comunque dovessero e potessero essere tentate, sia perché egli aveva comunque la precisa consapevolezza che la terapia trasfusionale sarebbe stata praticata su provvedimento del magistrato. Ed è principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che in tanto è configurabile il tentativo in quanto *ex ante* l'evento appare certo o verosimile. Non quando, invece, già al momento della condotta tale evento non appare possibile. Come appunto nel caso di specie.

~ ~ ~ ~

Per le suddette ragioni si confida che venga dichiarata la non colpevolezza sia della Sig.ra Addonzo Giovanna, sia del Sig. Silvio Petrone.

Firenze, 23/9/1987.

(Avv. Prof. Ferrando Mantovani)

